



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Sviluppo Economico
Ufficio SUAP

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI

**AGLIE' - ALICE SUPERIORE - ALPETTE - BAIRO - BARONE CANAVESE - BORGIALLO -
BROSSO - BUSANO - CANISCHIO - CASTELNUOVO NIGRA - CERESOLE REALE -
CHIESANUOVA - CINTANO - COLLERETTO CASTELNUOVO - CUCEGLIO - CUORGNE' -
FAVRIA - FRASSINETTO - INGRIA - ISSIGLIO - LOCANA - LUGNACCO - MEUGLIANO -
NOASCA - ORIO CANAVESE - PECCO - PERTUSIO - PRASCORSANO - RIVAROSSA - RONCO
CANAVESE - RUEGLIO - SAN COLOMBANO B.TE - SAN GIORGIO CANAVESE - TORRE
CANAVESE - TRAUSELLA - TRAVERSELLA - VALPERGA - VALPRATO SOANA
VICO CANAVESE - VIDRACCO - VISTRORIO**

SEDE ATTIVITA' - COMUNE DI BUSANO

PRATICA N° 2016/160 DEL 14/03/2016

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

Premesso che il Sig. BIGO GRAMAGLIA Mario, nato a Santiago Del Cile il 28/03/1950, residente in Via Tommaso Ferreri n. 107 Barbania (TO), Codice fiscale BGGMRA50C28Z603X in qualità di Legale Rappresentante della G.I.B.I. di GIORIS Domenica & C. s.n.c., con sede in Via Adamello n. 76/b TORINO, Partita IVA 02922760018 ha presentato in data 14/03/2016 istanza per realizzazione fabbricato da destinarsi ad attività artigianale-produttiva in Via XXV Aprile snc, acclarata al protocollo n° 863/2016 di prot. e successivamente integrata in data 24/05/2016 al prot. n. 1671/SUAP, in data 03/08/2016 al prot. n. 2457/SUAP e in data 15/12/2016 al prot. n. 3897/SUAP;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, trattasi di procedimento avente ad oggetto la realizzazione fabbricato da destinarsi ad attività produttiva artigianale;

Premesso altresì che la Struttura Unica:

- ha dato avvio al procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- in relazione ai diversi endoprocedimenti, ha acquisito da parte degli Enti competenti i seguenti atti:

- Autorizzazione Paesaggistica n. 12/16 rilasciata dal Comune di Busano e pervenuta al prot. 2380/SUAP in data 26/07/2016;
- Permesso di Costruire n. 05/16 rilasciato dal Comune di Busano – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuto al prot. 40/SUAP in data 04/01/2017;

Accertato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti il D. Lgs. 112/1998 ed il D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 19/08/2000 n° 267 e s. m. e i., sulla scorta dei consensi di cui in premessa viene assunto il seguente

Provvedimento Conclusivo

Per l'impresa G.I.B.I. di GIORIS DOMENICA & C. s.n.c. per l'intervento di realizzazione fabbricato da destinarsi ad attività artigianale-produttiva in Via XXV Aprile s.n.c., nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli atti di seguito elencati, costituenti elemento inscindibile del presente provvedimento e che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Autorizzazione Paesaggistica n. 12/16 rilasciata dal Comune di Busano e pervenuta al prot. 2380/SUAP in data 26/07/2016;
- Permesso di Costruire n. 05/16 rilasciato dal Comune di Busano – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuto al prot. 40/SUAP in data 04/01/2017.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cuorgnè ed all'Albo Pretorio del Comune sede di intervento e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CUORGNÈ, lì 05/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)
sottoscritto con firma digitale

L'ISTRUTTORE
(Geom. Luca TRIONE)



COMUNE DI BUSANO

C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO

Tel. (0124) 48000

Via Fratelli Chiapetto n. 5

Fax (0124) 48568

Cod. Fisc. 85501210018 - P.IVA 02511270015

E-mail: ufficiotecnico.busano@ruparpiemonte.it

Autorizzazione paesaggistica N. 2016/12

Pratica N. 2016/16

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 2016/12

Per interventi di interesse paesaggistico a norma del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni ambientali, ed in particolare al comma 2, lett. b, del citato articolo delega espressamente le funzioni Amministrative concernenti la concessione dei nulla osta per la realizzazione di interventi modificativi dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica;

Considerato che l'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002 prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;

Atteso che in applicazione dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 il Comune è delegato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica qualora non ricorrano i casi previsti dal comma 1 previa valutazione dell'istanza da parte della Commissione Locale per il Paesaggio;

Rilevato che con atto del C.C. n. 37 in data 28/09/2009 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio, composta da tre componenti da eleggersi a cura del Sindaco, con apposito decreto;

Rilevato che con decreto n. 3 in data 23/07/2014 è stata designata la Commissione Locale per il Paesaggio nominata secondo le disposizioni contenute nella L.R. 32/08 ed in attuazione dei criteri stabiliti dalla DGR n. 34-10229 del 1/12/2008, modificata con DGR n. 58-10313 del 16/12/2008;

Considerato che la Regione Piemonte con D.D. n. 266 del 13/04/2010, ha dato atto che il Comune di Busano ha assolto alle condizioni richieste dal codice e dalla Legge Regionale 1° dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;

Vista la nota della Regione Piemonte del 21/01/2009 prot. n. 51, con la quale disponeva: " I provvedimenti autorizzatori finali, quello edilizio e quello paesaggistico, possono essere rilasciati dallo stesso responsabile del provvedimento, dando atto dei due differenti responsabili del procedimento, incaricati dell'istruttoria";

Vista l'istruttoria della pratica eseguita in data 21/03/2016 dal responsabile del procedimento Dott. Pugliese Carmelo;

Vista l'istanza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. per interventi modificativi dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica prodotta in data 16/03/2016 prot. n. 705 da: SOCIETA' GI.BI. S.N.C. (02922760018) con sede a TORINO in VIA ADAMELLO n. 76/B, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per: Autorizzazione paesaggistica per realizzazione nuovo capannone e

apertura passo carraio da eseguirsi sull'immobile ubicato in Via XXV Aprile n. 16/A, identificato catastalmente al Foglio 4 - mappale/i n. 757-759-761-763-765;

Vista la richiesta di parere inviata e ricevuta in data 31/05/2016 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici del Piemonte in merito alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento (comma 8 art. 146 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.);

Visto il parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio (verbale n. 1) espresso in data 06/04/2016;

Vista la richiesta di integrazioni, trasmessa dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 22/06/2016 prot. n. 1559;

Vista la documentazione integrativa trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 04/07/2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 139/10, pervenuto in data 22/07/2016 prot. n. 1882, con le seguenti vincolati condizioni:

- “- Il piazzale di manovra dovrà essere in ghiaietto stabilizzato del tipo adatto al transito di mezzi pesanti;
- Lungo il lato nord est del lotto andrà realizzata, a filo della recinzione del confine di proprietà, e a scopo mitigativo, quinta di essenze vegetali arboree integrate con essenze arbustive, di tipo autoctono e adeguato al contesto rurale, con alto tasso di popolamento. Si richiede di evitare l'impiego di quinte geometriche o essenze estranee al contesto geografico locale.”;

Considerato che la zona risulta vincolata alle norme di tutela Paesistico-ambientale in ragione di inclusione nella categoria di cui all'art. 142 lett. c) D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3 L.R. n. 32/08 e s.m.i.

Vista la parte III del titolo II del T.U. sui Beni culturali ed Ambientali (D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.);

AUTORIZZA

in applicazione dell'art. 3 del Legge Regionale n. 32/08 e s.m.i.:

la/il Sig. **SOCIETA' GLBI. S.N.C.** (02922760018) con sede a TORINO in VIA ADAMELLO n. 76/B; ai fini paesaggistici, la realizzazione di: Autorizzazione paesaggistica per realizzazione nuovo capannone e apertura passo carraio, come da progetto presentato, e secondo le vincolanti prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte:

- “- Il piazzale di manovra dovrà essere in ghiaietto stabilizzato del tipo adatto al transito di mezzi pesanti;
- Lungo il lato nord est del lotto andrà realizzata, a filo della recinzione del confine di proprietà, e a scopo mitigativo, quinta di essenze vegetali arboree integrate con essenze arbustive, di tipo autoctono e adeguato al contesto rurale, con alto tasso di popolamento. Si richiede di evitare l'impiego di quinte geometriche o essenze estranee al contesto geografico locale.”;

da eseguirsi sull'immobile ubicato in Via XXV Aprile n. 16/A, identificato catastalmente al Foglio 4 - mappale/i n.757-759-761-763-765; in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

Sono fatti ed impregiudicati i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di Leggi, regolamenti generali e locali e di condizioni particolari.

In conformità ai disposti di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. e L.R. n. 32/08 la presente autorizzazione rilasciata per l'esecuzione di interventi modificativi dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, sarà trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali nonché alla Regione Piemonte.

La presente come previsto dall'art. 146 comma 4 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;

In applicazione dall'art. 146 comma 11 del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. l'efficacia della presente avviene decorsi 30 giorni dal rilascio.

Busano li, 22/07/2016

**Il Responsabile
del Provvedimento**
(ROLLE Geom. Bartolomeo)





COMUNE DI BUSANO

C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. (0124) 48000

Via Fratelli Chiapetto n. 5

Fax (0124) 48568

Cod. Fisc. 85501210018 – P.IVA 02511270015

E-mail: ufficiotecnico.busano@ruparpiemonte.it

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Permesso di Costruire N. 2016/5

Pratica N. 2016/17

PERMESSO DI COSTRUIRE PER TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE N. 2016/5

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

- Vista la domanda acquisita a questo protocollo in data 16/03/2016 al n. 705, trasmessa da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Cuornè, pratica n. 2016/160 prodotta da: SOCIETA' G.I.BI. S.N.C. (02922760018) con sede/residente a TORINO (TO) in VIA ADAMELLO n. 76/B; legalmente rappresentata da: BIGO GRAMAGLIA MARIO e successiva integrazione in data 16/12/2016 prot. n. 3239;
- Considerato che viene richiesto, ai sensi del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i. il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di: Realizzazione nuovo capannone e apertura passo carraio da realizzare sull'immobile ubicato in Via XXV Aprile, identificato catastalmente al F.: 4 - Mappale/i n.: 757-759-761-763-765;
- Preso atto che la ditta richiedente ha dimostrato di aver titolo, ai sensi di legge, per richiedere il permesso di costruire;
- Dato atto che per le predette opere la destinazione d'uso prevista risulta essere la seguente: Aree produttive di riordino e completamento (PR15);
- Visto il progetto, nonché gli atti allegati allo stesso, presentato in via telematica e redatto dal progettista: GEOM. FAZZARI RAFFAELE (FZZRFL76M20C133C) con studio a FAVRIA (TO) in VIA L. EINAUDI;
- Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente;
- Vista la revisione del P.R.G.C., approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-1193 in data 16/03/2015;
- Vista la Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 28/04/2016;
- Visto il Regolamento edilizio approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 20/06/2012 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 30 del 26/07/2012, modificato con deliberazione del C.C. n. 3 del 20/04/2015 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 18 del 07/05/2015;
- Viste le vigenti leggi urbanistiche;
- Viste le disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;
- Visti gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Visto il parere Favorevole, espresso dalla Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 24/06/2016 verbale n. 2;

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 12 del 22/07/2016 per interventi di interesse paesaggistico a norma del D.P.R. 09/07/2010, n. 139 e s.m.i.; (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.)

rilascia il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

regolata dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata penalmente ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente;

ART. 1 - OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla ditta: SOCIETA' GL.BI. S.N.C. (02922760018) con sede/residente a TORINO (TO) in VIA ADAMELLO n. 76/B; legalmente rappresentata da: BIGO GRAMAGLIA MARIO, è dato il permesso di costruire, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità agli atti tecnico-progettuali, che allegati alla presente, ne diventano parte integrante e sostanziale, con l'assoluta riserva che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni Prescrizione di Legge, di Piano Regolatore, di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene e di Polizia Urbana .

ART. 2- PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DELL'INTERVENTO

Dato atto che l'intervento edilizio suddetto:

- è soggetto al contributo di cui all'art. 16 e seguenti del T.U. n. 380/2001 di complessivi € 6.712,00 di cui:
 - € 3.581,60 per oneri di urbanizzazione primaria;
 - € 895,40 per oneri di urbanizzazione secondaria;
 - € 2.235,00 per oneri indotti;

Vista la quietanza dell'avvenuto versamento alla Tesoreria Comunale della somma di € 1.566,95 per la monetizzazione delle aree non dismesse ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i..

I contributi di cui al presente articolo sono stati versati, presso la Tesoreria Comunale (Banca Sella, Sportello di Busano), al fine del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico, che sarà emanato dalla Struttura Unica per le attività produttive del Comune di Cuorgnè.

ART. 3- PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI

Il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione, che possono così riassumersi:

- dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- devono essere salvaguardati e rispettati i diritti di terzi nei confronti dei quali questo Comune non assume alcuna responsabilità;
- è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, ad esclusione dei casi sotto riportati, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- in corso d'opera, mediante Denuncia di Inizio Attività, potranno essere apportate le varianti di cui all'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente;

La denuncia di inizio attività, di cui sopra, **non è ammessa** qualora sull'immobile interessato dal presente permesso di costruire, sussistano tutte le seguenti condizioni:

gli immobili interessati **non siano** assoggettati alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, **non siano** comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a disciplinare espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

Qualora il fabbricato ricada in uno dei casi sopra richiamati, si specifica che per la realizzazione di varianti eseguite in corso d'opera, che dovranno essere autorizzate dal Comune prima dell'ultimazione dei lavori, ci si dovrà attenere a quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente.

Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.

- deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti ripristinati allo stato originale, a lavoro

- ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ente competente;
 - il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire;
 - per le costruzioni eseguite in difformità dalla concessione trova applicazione la legge 28.02.1985, n° 47;
 - il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi, regolamenti;
 - prima dell'inizio dei lavori il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo il lato prospiciente le vie e gli spazi pubblici; inoltre, dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:
Ditta concessionaria/Progettisti/Direttori dei lavori/Imprese esecutrici dei lavori/Estremi della presente concessione/Estremi del Provvedimento Autorizzativo Unico rilasciato dallo SUAP;
 - nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi motivi; In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
 - dovranno essere osservate- se ed in quanto applicabili tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia sulle strutture portanti, di sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, e sull'inquinamento atmosferico e delle acque a norma delle vigenti leggi e regolamenti comunali;
 - l'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con particolare riferimento alla legge 05.11.1971, n° 1086, alla legge 02.02.1974, n° 64 e alla legge 09.01.1991, n° 10;
 - Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio lavori, indicando il nominativo del Direttore dei Lavori, indirizzo e n. di iscrizione all'albo professionale, nonché il nominativo, indirizzo e partita IVA dell'impresa a cui si intende affidare l'esecuzione dei lavori;
 - l'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune, per iscritto;
 - il presente permesso di costruire viene rilasciato ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla ed inefficace.
 - nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle autorità (comunali e non) addette alla vigilanza:
 - il provvedimento autorizzativo unico di cui all'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. 447/98 come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00 e relativi allegati;
 - progetto delle opere in C.A., munito degli estremi di avvenuto deposito presso il Comune;
 - il progetto dell'isolamento termico e la documentazione relativa all'impianto termico;
 - richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'abitabilità e/o agibilità, a norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente.

ART. 4- TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo unico rilasciato da parte del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed ultimati entro tre anni dal loro inizio;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio lavori ad eccezione di eventuali proroghe concesse;

I lavori non potranno essere iniziati prima della verifica da parte della D.L. di tutta la documentazione, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc. Il professionista comunicherà la data dell'avvenuto inizio dei lavori entro 5 giorni dalla stessa, indicando il nominativo del Direttore dei Lavori, indirizzo e n. di iscrizione all'albo professionale, nonché il nominativo, indirizzo e partita IVA dell'impresa a cui si intende affidare l'esecuzione dei lavori;

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del provvedimento; Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati od ultimati, il concessionario deve richiedere nuova concessione e/o provvedimento relativamente alla parte non ancora ultimata.

ART. 5- DISPOSIZIONI, CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

“Il presente titolo abilitativo edilizio, in quanto formato nell’ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs. 112/98 e del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000 in tema di *sportello unico per le attività produttive*, procedimento avviato, con il n. 2016/160, presso la Struttura Unica per le attività produttive del Comune di Cuornè, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione di lavori, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico anzidetto, che sarà emanato dalla Struttura Unica”.

“Il presente titolo abilitativo edilizio è stato formato con riguardo ai solo aspetti edilizi ed urbanistici, senza previa acquisizione di atti di assenso o di pareri attinenti ad altre materie normativamente tutelate, stante la competenza esclusiva del Responsabile del procedimento unico ad acquisire gli atti e i pareri medesimi ai fini della formazione del provvedimento conclusivo di tale procedimento”

L’originale e tutti gli allegati del presente PERMESSO DI COSTRUIRE vengono trasmessi in via telematica al Responsabile della Struttura Unica per le Attività Produttive del Comune di Cuornè per i successivi atti di competenza.

Busano, li 30/12/2016

**Il responsabile del
Servizio Tecnico**
(Rolle Geom. Bartolomeo)

VISTO: allegato al permesso di costruire nr. 2016/5 r. 1 3.0 DIC. 2016

IL RESPONSABILE
dello studio di progetto dell'edilizia

**Ing. Riccardo
Faccarello**

Comune di BUSANO
Art. 1 31 MAR. 2016
N. Prot. 1368
Cat. 1/105
Risposto il

PROGETTO
PLANIMETRIA NUOVO TRATTO DI RECINZIONE E PASSO CARRARO
SCALA 1:100

PROSPETTO ACCESSO CARRARO E PEDONALE - SCALA 1:20

PROSPETTO SEGNIONE
SCALA 1:20

SEZIONE A/A
SCALA 1:20

CALCOLI PLANOVOLUMETRICI

SOPRACCALCO	
Superficie coperta	1.100,00 m ²
Superficie utile	1.100,00 m ²
Superficie utile lorda	1.100,00 m ²
Superficie utile netta	1.100,00 m ²
Superficie utile lorda / Superficie utile netta	1,00
SOTTOPASSO	
Superficie coperta	0,00 m ²
Superficie utile	0,00 m ²
Superficie utile lorda	0,00 m ²
Superficie utile netta	0,00 m ²
Superficie utile lorda / Superficie utile netta	1,00
SOTTOPASSO	
Superficie coperta	0,00 m ²
Superficie utile	0,00 m ²
Superficie utile lorda	0,00 m ²
Superficie utile netta	0,00 m ²
Superficie utile lorda / Superficie utile netta	1,00
SOTTOPASSO	
Superficie coperta	0,00 m ²
Superficie utile	0,00 m ²
Superficie utile lorda	0,00 m ²
Superficie utile netta	0,00 m ²
Superficie utile lorda / Superficie utile netta	1,00

STATO DI FATTO
PLANIMETRIA TRATTO SEGNIONE IN DEMOLIZIONE
SCALA 1:200

PLANIMETRIA AREA NUOVO CAPANNONE E PASSO CARRARO - SCALA 1:200

ESTRATTO DI MAPPA
Fg. 1/105 - AREA PR 15
SCALA 1:1000

ESTRATTO P.R.C. - AREA PR 15
SCALA 1:2000

PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:2000



VISTO: allegato al permesso di costruire nr. 2016/30 DIC. 2016

Comune di BUSANO
 Anno 31 MAR. 2016
 N. Prot. 1368
 Cat. Class. Fasc.
 Risposto il

RESPONSABILE
 dello Sporzio dell'Edilizia



Gruppo: Fazzari Raffaele
 Studi tecnici
 Progettazione - Progettazione
 Via S. Maria 10 - 10124 TORINO (TO)
 Tel. 011-55111111 - Fax 011-55111111

COMUNE di BUSANO
 Provincia di Torino

PROPRIETA': G.L.B. DI GIORIS DOMENICA & C. s.n.c.
 PROGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE
 REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE
 E APERTURA PASSO CARBAIO.


TAVOLA : INTEGRAZIONE IN SEGUITO A PARERE
 2/2 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
 N° 3516172 Prot. n° 2016/15 DEL 06.04.2016
 variante n.1 prot. n.910
 PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI
 CAPANNONE - Scala 1:100

LA PROPRIETA':
 G.L.B. DI GIORIS DOMENICA & C. s.n.c.
 Via S. Maria 10 - 10124 TORINO (TO)
 Tel. 011-55111111 - Fax 011-55111111
 DATA: MAGGIO 2016

IL TECNICO:
 [Signature]
 [Stamp]

INT. Immobile G.E.C.


PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100




PIANTA COPERTURA - SCALA 1:100




PROSPETTO NORD - SCALA 1:100




PROSPETTO EST - SCALA 1:100




SEZIONE A-A - SCALA 1:100



PROSPETTO SUD - SCALA 1:100



PROSPETTO OVEST - SCALA 1:100



SEZIONE B-B - SCALA 1:100

